

Venerdì 20 Giugno 2025
[Servizi camerali](#) [1]

Domicilio digitale dell'amministratore di società: nessun termine al 30 giugno 2025

Domicilio digitale dell'amministratore di società: nessun termine al 30 giugno 2025

Si informa comunica che **non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025**, né è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori di società già iscritte alla data del 1° gennaio 2025 che non provvedano entro tale data ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 1, comma 860 della L. 207/2024, posto che tale disposizione di legge nulla dispone a riguardo, come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso.

Resta confermato invece l'obbligo di comunicazione in sede di costituzione di nuove società ovvero di nomina/conferma di amministratori, pena la sospensione della relativa pratica.

Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota del 12/03/2025 prot. 0043836 ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di

imprese costituite in forma societaria, introdotto dall'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

(A)Decorrenza dell'obbligo

Applicazione alle imprese che siano costituite a decorrere da **01/01/2025** ed estensione alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025.

(B)Imprese obbligate

Tutte le forme societarie, siano esse **società di persone, società di capitali e società cooperative**.

Le forme societarie escluse sono:

- la società semplice che non eserciti l'attività agricola;
- le società di mutuo;
- i consorzi, anche con attività esterna;
- le società tra professionisti e le società tra avvocati non svolgendo attività di impresa.

La circolare esclude anche le **società consortili**, sebbene il richiamo all'art. 2615-ter c.c. deve far ritenere applicabile anche a queste tale obbligo.

(C)Soggetti obbligati

Obbligo nei confronti degli **amministratori** e de **liquidatori** della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale. In presenza di una pluralità di amministratori deve essere iscritto un indirizzo PEC per

ciascuno di essi.

(D) Ammissibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata

L'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese deve essere «nella titolarità esclusiva dell'amministratore». Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata.

Esclusa l'iscrivibilità dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa.

(E) Aggiornamento dell'informazione

La **comunicazione del domicilio digitale** dovrà essere effettuata **in occasione dell'iscrizione della nomina o del rinnovo/conferma degli amministratori, nonché della nomina del liquidatore.**

(F) Mancato adempimento

Nei casi di domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo degli amministratori, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di commercio sospende il procedimento, assegnando all'impresa un termine per l'integrazione del dato mancante; in difetto verrà disposto il rigetto della domanda.

(G) Presentazione della pratica

La comunicazione del solo domicilio digitale degli amministratori dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante (anche per la comunicazione del domicilio digitale degli ulteriori amministratori), nonché dall’incaricato all’invio telematico (utente Telemaco);
- ovvero dal professionista incaricato ai sensi dell’art.31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000.

(H)Diritti

La domanda di comunicazione del solo domicilio digitale degli amministratori è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e non sconta l’imposta di bollo.

Ultima modifica: Venerdì 20 Giugno 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.br.camcom.it/notizie/domicilio-digitale-dellamministratore-societa-nessun-termine-al-30-giugno-2025>

Collegamenti

[1] https://www.br.camcom.it/notizie/%3Ffield_notizia_categoria_tid%3D201